

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^ª SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 169/CGF

(2013/2014)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 066/CGF– RIUNIONE DELL’11 OTTOBRE 2013**

I^º COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Francesco Cerini, Dott. Umberto Maiello, Dott. Salvatore Mezzacapo, Dott. Stefano Toschei - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO SASSUOLO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €30.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TROFEO TIM MILAN/SASSUOLO DEL 23 LUGLIO 2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la LNP Serie A – Com. Uff. n. 8 dell’1.8.2013)

Con decisione resa pubblica mediante Com Uff. n. 8 dell’1.8.2013 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha applicato nei confronti della società U.S. Sassuolo Calcio la sanzione dell’ammenda di €30.000,00 con diffida “*per aver suoi sostenitori, al 32° della gara, rivolto ad un calciatore della squadra avversaria grida e cori espressivi di discriminazione razziale; sanzione attenuata per aver la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza (ex art. 11, modificato dal provvedimento federale di cui al Com. Uff. n. 189/A del 4 giugno 2013, e art 13 n. 1 lett. a) e b) C.G.S.*”).

Avverso tale decisione ha interposto reclamo la società del Sassuolo che, a sostegno della spiegata impugnazione, deduce l’insussistenza, in fatto, della condotta sanzionata. Sulla scorta delle suindicate premesse la reclamante ha, dunque, concluso per l’annullamento della sanzione applicata ovvero, in via subordinata, per la sua riduzione.

Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla società reclamante nel corso dell’udienza di discussione.

Il reclamo e' fondato e, pertanto, va accolto.

Ai fini di una compiuta ricostruzione delle emergenze istruttorie si rivela necessario un attento esame del rapporto redatto dal direttore di gara, di seguito integralmente trascritto “*al 32° ero costretto a sospendere la gara per 2 minuti in quanto il giocatore n. 21 del Milan Kevin Constant dissentiva da urla di stampo razzista provenienti da parte di tribuna occupata dai tifosi del Sassuolo scagliandovi il pallone e chiedendo l’immediata sostituzione. Dopo aver fatto eseguire il messaggio di rito contro i cori razzisti, dalla stessa tifoseria veniva intonato un coro di 30 secondi “sospendete la partita”, sospendete la partita”.*

Ed, invero, una serena lettura del precitato referto non consente di ritenere qui predicabile la valenza fidefaciente ordinariamente riconosciuta a siffatti atti, in quanto, nel caso in esame, il fatto descritto non sembra essere caduto sotto la diretta percezione del direttore di gara che, piuttosto, ne riferisce solo *de relato*. La vicenda – per come descritta – sembra, infatti, conosciuta dall’arbitro solo indirettamente attraverso cioè lo stesso racconto del calciatore offeso. D’altro canto, nello stesso senso sembra deporre anche la mancanza di una puntuale descrizione della condotta in contestazione, non essendo riportate nel rapporto di gara le specifiche espressioni rilevate. La rilevata omissione non consente, peraltro, sotto diverso profilo, di verificare la correttezza della qualificazione impressa alla condotta sanzionata come espressiva di discriminazione razziale.

La ritenuta qualificazione del rapporto di gara come fonte di conoscenza solo indiretta consente, dunque, di valutare liberamente la notizia veicolata nel procedimento e di compararla con le ulteriori emergenze procedimentali senza un vincolo di stretta gerarchia.

Nella suddetta prospettiva occorre, dunque, tener conto del fatto che – in contrasto con la versione accreditata nel rapporto di gara - risulta prodotta agli atti del procedimento una comunicazione diramata, nell'immediatezza dei fatti, dalla Questura di Reggio Emilia e con la quale venivano resi noti gli esiti di una mirata indagine condotta sul comportamento tenuto dai tifosi nel corso della gara in questione.

Segnatamente, la nota in argomento ricostruisce in termini diversi l'intera vicenda qui in rilievo, in cui il pur deprecabile comportamento tenuto da alcuni tifosi del Sassuolo, puntualmente ricostruito attraverso la trascrizione delle espressioni offensive pronunciate all'indirizzo del calciatore Constant, non avrebbe però assunto connotazioni di discriminazione razziale.

Va, al riguardo, apprezzata la maggior precisione della ricostruzione compendiata nella nota della Questura di Reggio Emilia rispetto a quella contenuta nel rapporto del direttore di gara che, come già sopra anticipato, non riportando nemmeno le specifiche espressioni offensive pronunciate all'indirizzo del calciatore suindicato, impedisce, in apice, la stessa possibilità di condividere la qualificazione di siffatta condotta siccome univocamente riconducibile a grida e cori espressivi di discriminazione razziale.

D'altro canto, nella valutazione comparativa dei contrastanti elementi di prova acquisiti al procedimento, il Collegio non può che prendere atto del fatto che la ricostruzione dei fatti posta a fondamento della sanzione qui gravata non può dirsi sufficientemente provata ed è di tutta evidenza che il dubbio ragionevole, non smentibile, non può che risolversi con l'accoglimento del reclamo.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va accolto e, per l'effetto, va annullata la sanzione inflitta, con restituzione, altresì, della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sassuolo Calcio S.r.l. di Sassuolo (Modena) annullando la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO FC JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TROFEO TIM MILAN/JUVENTUS DEL 23 LUGLIO 2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la LNP Serie A – Com. Uff. n. 8 dell'1.8.2013)

Con decisione resa pubblica mediante Com. Uff. n. 8 dell'1.8.2013 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha applicato nei confronti della Juventus F.C. S.p.A. la sanzione dell'ammenda di € 30.000,00 con diffida *“per aver suoi sostenitori, nel corso dell'esecuzione di un calcio di rigore al termine del tempo regolamentare, rivolto ad un calciatore della quadra avversaria grida e cori espressivi di discriminazione razziale; sanzione attenuata per aver la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza (ex art. 11, modificato dal provvedimento federale di cui al Com. Uff. n. 189/A del 4 giugno 2013, e art 13 n. 1 lett. a) e b) C.G.S.”*).

Avverso tale decisione ha interposto reclamo la Juventus che, a sostegno della spiegata iniziativa impugnatoria, deduce, anzitutto, l'incertezza del fatto in addebito, siccome non riportato nella comunicazione diramata, nell'immediatezza dei fatti, dalla Questura di Reggio Emilia e con la quale venivano resi noti gli esiti di una mirata indagine condotta sul comportamento tenuto dai tifosi nel corso della gara Juventus/Milan del 23 luglio 2013. Sotto diverso profilo, la reclamante lamenta la mancata applicazione dell'esimente di cui all'articolo 13 comma 1 C.G.S., da ritenersi pienamente configurabile in considerazione della riconoscibilità - in aggiunta alle circostanze di cui alle lett. a) e b) del medesimo articolo, già ritenute sussistenti dal giudice di prime cure - anche della circostanza di cui alla lett. e), in quanto non vi sarebbe stata *“...omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società”*.

Nel corso dell'udienza di discussione la società reclamante ha insistito per l'accoglimento del primo motivo di doglianza, chiedendo, viceversa, che il secondo motivo di censura venisse riqualficato come richiesta di attenuazione della sanzione (e non come applicazione dell'esimente).

Il reclamo e' infondato e, pertanto, va respinto.

La decisione assunta dal giudice di prime cure trae alimento dal contenuto del rapporto dell'arbitro dal quale si evince che " durante i calci di rigore parte dei tifosi della Juventus urlavano buu razzisti della durata di circa 30 secondo all'indirizzo del giocatore del Milan n 12 Traore' Bokaye impegnato al tiro".

La società ricorrente ha contestato la qualificazione dei fatti sanzionati come ispirati da motivazioni di discriminazione razziale sul presupposto che, nelle medesime circostanze di tempo, venivano registrati anche cori di disturbo rivolti a giocatori non di colore.

A conforto del proprio costrutto la Juventus richiama i contenuti della nota diffusa dalla Questura di Reggio Emilia e relativa alle risultanze delle indagini condotte, nell'immediatezza della gara, dal gruppo tifoserie della DIGOS, secondo cui *"dall'esame delle riprese audiovisive personale della DIGOS ha accertato che durante l'esecuzione dei rigori tutti i giocatori rossoneri che hanno calciato, prescindendo da colore della pelle, sono stati fatti oggetto di fischi e urla di disturbo da parte degli spettatori della curva sud, riservata ai sostenitori della compagine bianconera. Infatti, anche ai calciatori non di colore, come Mexes, Nocerino, Bonera e Zaccardo, sono stati rivolti da parte del pubblico di fede bianconera espressione di disturbo e fischi"*.

Nella prospettazione della società reclamante la stessa manifestazione rilevata dall'arbitro, e da questi ritenuta espressione di discriminazione razziale, dovrebbe, in ragione del descritto contesto di riferimento, essere riconsiderata come espressione di mero disturbo.

Il costrutto giuridico attoreo non può essere condiviso.

Rileva il Collegio che i fatti, per come descritti dal Giudice nel corpo del provvedimento sanzionatorio qui in contestazione, sono compiutamente documentati, non solo nel loro verificarsi, ma anche con riferimento all'individuazione dei relativi responsabili, tenuto conto delle univoche risultanze del rapporto redatto dall'ufficiale di gara, assistito, com'è noto, da forza fidefacente.

Non residua, dunque, alcun dubbio sul fatto che siano stati intonati con la tempistica di cui al referto cori del tipo "buu – buu" all'indirizzo del calciatore di colore del Milan Traore'.

Parimenti corretta deve essere ritenuta la qualificazione di tali comportamenti, trattandosi di cori e grida indirizzati nei confronti di un calciatore di colore e che, nel loro oggettivo significato quale più volto ricostruito nella giurisprudenza di questa Corte, devono essere intesi come manifestazione di discriminazione razziale.

Il ricorso a quella tipologia di coro nei confronti di un calciatore di colore risponde oggettivamente, nelle intenzioni di chi procede, all'intento di porre in essere un comportamento di discriminazione razziale, e come tale viene percepito nell'opinione comune.

Né la pregnante valenza rappresentativa delle descritte emergenze fattuali può ritenersi elisa dalla nota divulgata dalla Questura di Reggio Emilia, i cui contenuti sono stati sopra riportati.

Ed infatti, contrariamente a quanto dedotto dalla società reclamante, le sopra richiamate fonti (rapporto dell'arbitro, da un lato, e nota della Questura dall'altro) non sono tra loro in rapporto di contraddizione, atteso che il diffuso atteggiamento ostile tenuto da tifosi juventini nei confronti di tutti i calciatori del Milan impegnati nei calci di rigore, atteggiamento rilevato dalla Questura di Reggio Emilia e descritto nella mentovata nota, non esclude affatto che le manifestazioni offensive indirizzate al calciatore Traore siano state veicolate in forme diverse (Buu – buu) contraddistinte da un'oggettiva connotazione di discriminazione razziale.

Analogamente non hanno pregio le residue ragioni di doglianza, alle quali, in sede di discussione, la società ricorrente ha inteso assegnare una più ridotta valenza, e cioè ai soli fini della commisurazione della pena.

Sul punto, e' sufficiente notare che gli sforzi profusi dalla società, testimoniati dalle iniziative menzionate in ricorso e già apprezzati dal giudice di prime cure, non possono valere anche ai fini rivendicati in quanto assumono una valenza generica e non calibrata - in termini di sufficiente concretezza - sulla gara in questione.

Pertanto, la sanzione applicata deve ritenersi proporzionata alla gravità dei fatti accertati.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO HELLAS VERONA FC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 1.12.2013 INFLITTA AL CALC. MAZZOCCHI PASQUALE SEGUITO GARA PRIMAVERA TIM CUP, BRESCIA/HELLAS VERONA DEL 28.8.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 40 del 10.9.2013)

Premesso che il ricorso è stato presentato dalla Società ricorrente con riferimento alla sanzione, della squalifica fino al 1° dicembre 2013, inflitta al calciatore Pasquale Mazzocchi in seguito alla gara del campionato Primavera Tim Cup Brescia/Hellas Verona disputata il 28 agosto 2013;

Considerato che, per i fatti di cui alla sanzione irrogata dal Giudice sportivo e qui gravata, risulta dagli atti prodotti che essi si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto dell'arbitro, per come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva;

Rilevato, più in particolare che nel rapporto del direttore di gara si legge testualmente, nella sezione "calciatori espulsi e motivazione", che "finita la partita mentre rientravamo nello spogliatoio ho mostrato il cartellino rosso al sig. Mazzocchi Pasquale n. 17 Hellas Verona perché con una mano mi spingeva sul petto" pronunciando una frase ad alto contenuto ingiurioso ("bravo cogl...");

Considerato che il suddetto episodio manifesta indubbiamente tutta la portata offensiva dell'epiteto rivolto al direttore di gara, accompagnato da un atteggiamento minaccioso e comunque altrettanto offensivo visto il contatto fisico realizzato dal giovane calciatore nei confronti del direttore di gara, testimoniando un comportamento incline ad offendere e porre nel nulla l'autorevolezza dell'arbitro;

Ritenuto che comunque, pur tenendo conto di quanto sopra e della giovane età dell'incolpato, valutato il complessivo atteggiamento e la portata concreta del contatto fisico nei confronti del direttore di gara, non tradottosi comunque in condotta fisicamente lesiva, in parziale riforma della sanzione inflitta dal Giudice sportivo si ritiene che, per congruità, la squalifica del calciatore possa essere lievemente ridotta;

Ritenuto, pertanto, che le censure dedotte con il reclamo proposto dalla Società Hellas Verona F.C., conducono a confermare la correttezza della sanzione inflitta ma consentono, nel contempo, di riformulare la predetta sanzione in modo più congruo limitando la squalifica del calciatore a 5 giornate di gioco effettive e quindi a tutto il 14 novembre 2013, di talché sotto tale profilo il ricorso va accolto;

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'Hellas Verona F.C. di Verona riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Mazzocchi Pasquale a tutto il 14.11.2013.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE DONDA PORTAS MARIANO MARTIN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.F. IN RIFERIMENTO ALLA GARA BARI/TREVISO DELL'11.05.2008 - NOTA N. 7951/65 PF 12 13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

Esponde l'odierno reclamante di aver ricevuto in data 31 agosto 2013 missiva FIFA in data 22 agosto 2013 con cui era informato della squalifica di mesi 6 inflittagli dalla Commissione Disciplinare Nazionale (di seguito, C.D.N.), di cui al Com. Uff. n. 5/CDN del 16 luglio 2013, per violazione dell'art 7 C.G.S. per aver contravvenuto al dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara Bari – Treviso dell'11 maggio 2008. Analoga comunicazione è pervenuta alla società con cui il reclamante è attualmente tesserato, la Al Wasl Football Company di Dubai, Emirati Arabi.

In sostanza, lamenta il reclamante che la sanzione è stata inflitta senza che lo stesso fosse debitamente notiziato del procedimento disciplinare alla stessa conducente. In particolare, l'atto con cui la Procura Federale della F.I.G.C. ha dato inizio al procedimento è stato notificato ai sensi dell'art. 38, comma 8 del C.G.S. presso l'A.S. Bari S.p.A., quale società presso la quale il Donda risultava tesserato all'epoca dei fatti. Detta società, invero, aveva comunicato in data 25 febbraio 2013 alla Procura Federale la circostanza per cui il Donda non era più con essa tesserato, rappresentando inoltre la impossibilità di comunicare con lo stesso, non conoscendo riferimento o recapito ove reperire il Donda. Pure i successivi atti della procedura de quo sono stati notificati con le stesse segnalate modalità, fatta eccezione per la comunicazione della sanzione della squalifica che la F.I.G.C. ha eseguito per il tramite della F.I.F.A. che ha appunto individuato la società estera in cui il calciatore risultava tesserato.

Con il presente atto, il sig. Donda chiede dunque la revocazione della sentenza emessa dalla C.D.N., divenuta definitiva non essendo stata impugnata innanzi a questa Corte di Giustizia Federale.

A sostegno della richiesta, il reclamante sottolinea il dato incontestato ed incontestabile per cui il procedimento che ha portato alla sua squalifica è avvenuto senza che l'interessato ne fosse a conoscenza e potesse conseguentemente esercitare il proprio legittimo diritto di difesa. Ad avviso del reclamante, infatti, la Procura Federale avrebbe dovuto procedere alla notifica ai sensi dell'art. 38, comma 8, lett. a) C.G.S. e cioè presso la sede della società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento, laddove la Procura ha fatto applicazione dell'ipotesi di cui alla lett. b) del medesimo citato art. 38, comma 8, operando cioè la notifica presso la società di appartenenza al momento della commissione del fatto. E ciò nonostante l'AS Bari S.p.A. avesse in data 25 febbraio 2013 segnalato alla Procura Federale di non avere nella sostanza la possibilità di notificare gli atti di che trattasi, tra gli altri, al Donda, che già da diversi anni non svolgeva alcuna attività presso il Bari calcio.

Alla riunione odierna sono comparsi il difensore del reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate, ed i rappresentanti della Procura Federale, che hanno evidenziato l'inammissibilità della proposta istanza di revocazione ex art. 39 C.G.S., non trattandosi di una delle fattispecie contemplate dalla norma e comunque perché la revocazione avrebbe dovuto essere fatta valere innanzi al primo giudice la cui pronuncia è oggetto della relativa richiesta.

Motivi della decisione

La Corte, letto l'atto introduttivo del presente giudizio, sentiti il difensore del reclamante ed i rappresentanti della Procura Federale ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di poter accogliere il gravame in esame, nei sensi di seguito meglio precisati.

Lo strumento formalmente esperito nella specie dal reclamante è quello del ricorso per revocazione, di cui all'art. 39 C.G.S. Detta ultima disposizione stabilisce che:

1. Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di giustizia federale, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra; b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; d) se è stato omissso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall'organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.

2. La Corte di giustizia federale può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto oppure in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, od in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio”.

Orbene, non vi è dubbio che nel caso di specie potrebbe agevolmente rilevarsi come non solo la parte (il calciatore) “a causa di forza maggiore” “non ha potuto presentare nel precedente

procedimento documenti influenti ai fini del decidere” ma anzi non ha proprio potuto essere presente nel procedimento, appunto “a causa di forza maggiore”, identificabile quest’ultima nel dato oggettivo della non conoscenza dell’avvio del procedimento per avvenuta comunicazione dello stesso con modalità che in concreto non hanno consentito di conseguire la necessaria conoscenza dell’atto da parte del diretto interessato.

Né vi è dubbio che chiamato a delibare sarebbe esclusivamente l’Organo adito, ovvero questa Corte.

Tuttavia la Corte ritiene più corretto e tecnicamente preferibile piuttosto che esaminare il ricorso di cui è questione quale formalmente proposto, cioè come ricorso per revocazione, riqualificarlo come atto di appello avverso la decisione della C.D.N., appello consentito, seppur tardivo, dovendosi nella specie riconoscere la rimessione in termini per errore scusabile per avere il reclamante conosciuto la citata decisione della C.D.N. solo in occasione della comunicazione operata dalla F.I.F.A..

Non vi è dubbio, infatti, che la decisione della C.D.N. era divenuta definitiva per omessa impugnativa innanzi a questa Corte per la mancata conoscenza della stessa, di certo non imputabile al reclamante.

Così riqualificato l’atto introduttivo del presente giudizio, appare del pari corretto e tecnicamente preferibile esaminare lo stesso, nella presente sede, limitatamente al profilo procedurale della lamentata mancata partecipazione del tesserato al procedimento.

Ove, infatti, come la Corte invero ritiene, l’appello si riveli sul punto fondato, la questione va rimessa al primo giudice per l’esame nel merito, merito che è necessario sia riaffrontato dalla C.D.N. vedendo questa volta la “partecipazione” del calciatore alla relativa fase di giudizio.

Va, infatti, ricordato che con la decisione della C.D.N. di cui è questione, di cui al comunicato ufficiale n. 5/CDN pubblicato il 16 luglio 2013, il primo giudice, con riferimento, tra gli altri, all’odierno reclamante, ha ritenuto accertata “la conoscenza dell’illecito e, pertanto, la relativa obbligatorietà della denuncia, di talché, non avendovi provveduto, non possono che essere dichiarati colpevoli della violazione di cui all’art. 7 comma 7 C.G.S.”.

Di qui la irrogazione al sig. Donda, a mezzo della citata decisione, della sanzione della squalifica per mesi sei.

Ma il tutto senza la partecipazione alla procedura del calciatore poiché non reso edotto del suo avvio e quindi del suo sviluppo.

Infatti, è un dato oggettivo e non controverso che il sig. Donda non ha mai avuto contezza dell’avvio e del successivo procedere del procedimento quindi conducente alla detta sanzione, invero venendo direttamente a conoscenza della sanzione, oramai già irrogata, solo grazie ad una comunicazione della F.I.F.A. al diretto interessato ed alla società estera di sua attuale appartenenza.

Vero è che, ai sensi del comma 8 dell’art. 38 C.G.S., “Gli atti per i quali è prevista dal presente Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro:

- per le persone fisiche

a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva; b) presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento; c) presso la sede della Società di appartenenza al momento della commissione del fatto; d) presso la residenza o il domicilio;” e che le diverse ipotizzate modalità di comunicazione degli atti sono dalla norma ora richiamata configurate come alternative tra di loro. Nella specie, la Procura Federale ha operato la comunicazione presso il Bari calcio, società di appartenenza del calciatore al momento della commissione del fatto (ipotesi di cui alla lett. b). Non vi è dubbio, tuttavia, che la segnalata modalità non ha consentito al calciatore di avere contezza dell’avvio del procedimento, non essendo da tempo più tesserato del Bari e non riuscendo la detta società calcistica a comunicare in altro modo al suo ex tesserato quanto rappresentato dalla Procura Federale. Dunque, se anche l’incipit della procedura disciplinare con la comunicazione dell’atto di avvio del procedimento alla società di appartenenza del calciatore all’epoca della commissione del fatto non è, in sé riguardato, violativo delle disposizioni del C.G.S., la procedura che ha poi condotto alla irrogazione della sanzione è (impregiudicato ovviamente il merito della stessa) viziata per la mancata partecipazione del calciatore, e quindi mancato esercizio dei diritti di difesa, per

fatto allo stesso non imputabile. Una lettura sistemica delle disposizioni di carattere procedurale recate dal C.G.S. deve necessariamente essere orientata all'ineludibile rispetto del principio cardine di ogni procedimento giurisdizionale, paragiurisdizionale, giustiziale che è quello della effettività del diritto di difesa, che ha peraltro copertura costituzionale all'art. 24 della nostra Carta fondamentale. Nei fatti, nella procedura de quo è risultato violato il principio del contraddittorio, risultando appunto compromessa la richiamata effettività del diritto di difesa. Il tutto peraltro si colora particolarmente avuto riguardo alla nota con cui la società calcistica del Bari comunicava alla Procura Federale, in epoca comunque largamente precedente l'adozione della contestata decisione del giudice di prime cure, di non avere riferimenti recenti per poter notificare al sig. Donda, peraltro nemmeno cittadino comunitario, gli atti di cui è questione.

Si vuole cioè intendere che, pur nella già rilevata ritualità della prima comunicazione operata dalla Procura Federale, l'aver poi condotto l'intera procedura in difetto del necessario coinvolgimento dell'interessato, pur essendo stati edotti dalla società onerata dell'impossibilità di notificarne l'interessato, altro essendo poi la decisione dell'interessato di difendersi o meno, vizia il procedimento e per esso conseguentemente la decisione della C.D.N. appunto assunta in esito a procedura con riguardo alla quale l'odierno reclamante è stato oggettivamente impossibilitato a partecipare.

Di qui, per le viste ragioni, l'annullamento della decisione della C.D.N. di cui trattasi, con rimessione alla stessa - ai sensi dell'art. 37, comma 4, C.G.S., data la violazione delle norme sul contraddittorio - della complessiva vicenda relativa al calciatore Donda per il suo esame nel merito.

Per questi motivi la C.G.F., riqualificato il ricorso come sopra proposto dal calciatore DondaPortas Mariano Martin come appello, valutati i profili di rito, lo accoglie e ai sensi dell'art. 37, comma 4, C.G.S. annulla la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Disciplinare Nazionale, garantito il contraddittorio, per l'esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 18.2.2014 INFLITTA AL SIG. MANNIELLO FRANCESCO SEGUITO GARA JUVE STABIA/VIRTUS LANCIANO DEL 24.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013)

Con reclamo ritualmente proposto la S.S. Juve Stabia S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto al Presidente Sig. Manniello Francesco, seguito gara Juve Stabia/Virtus Lanciano del 24.9.2013, la sanzione della inibizione sino a tutto il 18.2.2014 "per avere, al termine del primo tempo, nello spazio antistante gli spogliatoi, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose; per avere inoltre, a fine gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, tentato di aggredire l'Arbitro indirizzandogli epiteti insultanti reiterando tale atteggiamento fino all'ingresso degli spogliatoi".

Con i motivi scritti la reclamante si è doluta della eccessività e spropositatezza della sanzione inflitta richiedendone una meno severa e meno afflittiva.

Comportamento che era scaturito dalla controversa interpretazione di non pacifiche decisioni arbitrali, sfociato in, sia pur colorite, rimostranze prive di connotati offensivi e/o minacciosi.

Concludeva, pertanto, richiedendo la rivisitazione della impugnata decisione da valutarsi in termini meno gravosi rispetto a quelli adottati in prime cure.

Alla seduta dell'11.10.2013, tenutasi davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Osserva, infatti, questa Corte che il grave, reiterato e plateale comportamento del Presidente Sig. Francesco Manniello posto in essere nei confronti dell'Arbitro e dallo stesso refertato, non può trovare, come assume la reclamante, giustificazione alcuna per cui del tutto corretta si appalesa l'entità della sanzione inflitta che questa Corte condivide in toto e dalla quale non intende

discostarsi.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Juve Stabia S.r.l. di Castellammare di Stabia (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 15.10.2013 INFLITTA AL SIG. MANNIELLO MARIO MIRKO SEGUITO GARA JUVE STABIA/VIRTUS LANCIANO DEL 24.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013)

Con reclamo ritualmente proposto la S.S. Juve Stabia S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto al dirigente Sig. Manniello Mario Mirko, seguito gara Juve Stabia/Virtus Lanciano del 24.9.2013, la sanzione della inibizione sino a tutto il 15.10.2013 “per avere, a fine gara, sul terreno di giuoco, rivolto all'Arbitro espressioni offensive ed ingiuriose, reiterando tale atteggiamento sino all'ingresso degli spogliatoi”.

Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito che il comportamento del dirigente de quo può definirsi come meramente irrispettoso e da sanzionarsi in misura più contenuta.

Alla seduta dell'11.10.2013, tenutasi davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Osserva, infatti, questa Corte che il comportamento del dirigente Sig. Mario Mirko Manniello, puntualmente refertato dall'Arbitro, non può trovare giustificazione alcuna per cui del tutto corretta si appalesa l'entità, per il vero lieve, della sanzione inflitta in prime cure che questa Corte condivide in toto e dalla quale non intende discostarsi.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Juve Stabia S.r.l. di Castellammare di Stabia (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 5.11.2013 INFLITTA AL SIG. BRAGLIA PIERO SEGUITO GARA JUVE STABIA/VIRTUS LANCIANO DEL 24.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013)

Con reclamo ritualmente proposto la S.S. Juve Stabia S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto all'allenatore Sig. Piero Braglia, seguito gara Juve Stabia/Virtus Lanciano del 24/09/2013, la squalifica sino al 5.11.2013 “per avere, al termine della gara Juve Stabia/Virtus Lanciano del 24/09/2013, sul terreno di gioco, spinto l'Arbitro rivolgendogli, con atteggiamento minaccioso, espressioni offensive ed ingiuriose”.

Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito la palese eccessività e spropositatezza della sanzione rispetto ad una condotta configurabile come meramente irrispettosa e priva di qualsivoglia intento lesivo della incolumità altrui per effetto del leggerissimo contatto tra l'allenatore Braglia e l'Arbitro.

Ha, pertanto, concluso chiedendo la riduzione della squalifica inflittagli anche tenutosi conto di precedenti disciplinari in analoghe fattispecie.

Alla seduta dell'11.10.2013, tenutasi davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il reclamo è parzialmente fondato per quanto di ragione.

Osserva preliminarmente questa Corte che la condotta del Sig. Braglia così come puntualmente refertata dall'Arbitro deve ritenersi quanto meno irrispettosa e sanzionabile con la squalifica, pur in assenza del requisito della violenza non riscontrabile nella “leggera spinta sulla spalla” ma gridando in maniera minacciosa come refertato dall'Arbitro.

Ciò presuppone, ex art. 19 C.G.S., la squalifica per più giornate di gara.

Ritiene, peraltro, questa Corte che la sanzione a tempo così come inflitta, ovvero “fino al 5.11.2013”, ha comportato, valutato il calendario ufficiale del Campionato, la squalifica complessiva per un numero di 6 giornate effettive di gara, di certo eccessiva e non proporzionata al reale accadimento.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Juve Stabia S.r.l. di Castellammare di Stabia (Napoli) riduce la sanzione della squalifica inflitta al signor Braglia Piero fino a tutto il 24.10.2013.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 12.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA JUVE STABIA/VIRTUS LANCIANO DEL 24.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013)

Con reclamo ritualmente proposto la S.S. Juve Stabia S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B le ha inflitto, seguito gara Juve Stabia/Virtus Lanciano del 24.9.2013, l'ammenda di € 12.500,00 “per responsabilità diretta in funzione dell'atteggiamento tenuto dal proprio Presidente; per avere, inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ininterrottamente grida e cori insultanti agli Ufficiali di gara; per avere, infine, un suo sostenitore, al termine della gara, sputato all'indirizzo del Quarto Ufficiale senza riuscire ad attingerlo”.

Con i motivi scritti la reclamante ha chiesto una sensibile riduzione dell'ammenda eccependo che:

1) il Sig. Francesco Manniello si era limitato semplicemente a rappresentare il suo disappunto per alcune decisioni arbitrali;

2) i presunti cori insultanti agli Ufficiali di gara erano stati intonati solo al 30° del 1° tempo e non per l'intera durata della gara, da uno sparuto gruppo ed isolato di sostenitori stabiesi;

3) il presunto sputo in direzione del Quarto Ufficiale, da considerarsi solo un mero tentativo, era rimasto senza conseguenze per il destinatario;

4) il richiamo, da parte del Giudice Sportivo, alle lettere a), b), e) dell'art. 13, comma 1, C.G.S., non considerate come esimenti, avrebbero potuto valutarsi come incisive attenuanti.

Alla seduta dell'11.10.2013, tenutasi davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Osserva, infatti, questa Corte che il grave, reiterato comportamento del Presidente Sig. Francesco Manniello così come refertato e la condotta insultante dei propri sostenitori nei confronti degli Ufficiali di gara, oltre allo sputo diretto al Quarto Ufficiale, giustificano la corretta e congrua sanzione inflitta in prime cure che la Corte condivide in toto e dalla quale non intende discostarsi.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Juve Stabia S.r.l. di Castellammare di Stabia (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 13 gennaio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

